

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2009

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca - FEP, di seguito «Regolamento di base»;

Visto il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito «Regolamento applicativo»;

Visto il programma operativo nazionale, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;

Visto il Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio del 24 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea del 31 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunita' europea colpite dalla crisi economica;

Visto il decreto 8 agosto 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 ottobre 2008, n. 238 recante: «Modalita' di arresto definitivo delle attivita' delle unita' da pesca»;

Considerato che all'art. 8 del suindicato decreto, il premio destinato ai proprietari di pescherecci italiani, calcolato sulla base della tabella del programma operativo che prevede classi di premio in funzione della stazza e dell'anzianita' delle imbarcazioni, non risulta in linea con i valori correnti di mercato; Considerato che sono in corso le procedure per la modifica del programma operativo riguardante, tra l'altro, l'attualizzazione delle tabelle sulla base di parametri aggiornati, nell'ambito di una piu' vasta rivisitazione del predetto documento programmatico;

Considerato che la nuova decisione di approvazione sara' emanata dalla Commissione Europea in un termine previsto di tre mesi dalla trasmissione del documento;

Considerato che l'art. 5 del sopra indicato decreto prevede che le domande di ammissione al premio per l'arresto definitivo debbano essere presentate entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Ritenuto di dover procedere alla proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al premio arresto definitivo, di cui al decreto 8 agosto 2008, alla luce della rideterminazione del calcolo per le tabelle inserite nel programma operativo modificato, al fine di consentire la par condicio a chiunque abbia interesse alla presentazione della domanda al fine di una adeguata partecipazione;

Ritenuto opportuno semplificare la procedura per l'acquisizione del certificato antimafia, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nella seduta del 22 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi di cui in premessa il termine per la presentazione le domande di ammissione al premio di arresto definitivo, previsto dall'art. 5, del decreto 8 agosto 2008 recante: «Modalita' di arresto definitivo delle attivita' delle unita' da pesca» e' prorogato al 31 marzo 2009.
2. Sono, pertanto, considerate ricevibili le domande pervenute nel periodo che decorre dal 9 dicembre 2008 alla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Per gli effetti di cui al comma 1, le domande presentate dalla data di entrata in vigore del decreto 8 agosto 2008 saranno inserite nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 3, del medesimo decreto, secondo i nuovi parametri previsti nella tabella del programma operativo, da approvarsi dalla Commissione Europea.

Art. 2.

1. All'art. 5, comma 3, sono soppresse le parole «per il tramite dell'ufficio marittimo di iscrizione del natante». Restano invariate tutte le altre disposizioni del decreto 8 agosto 2008.

Roma, 22 dicembre 2008

Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 3